

**NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE  
2021/2023**

**Relazione del Responsabile del Servizio Finanziario**

**(art.11 c.5 del D.Lgs 118/2011 e s.m.i.)**

## **INTRODUZIONE**

La presente Nota Integrativa al Bilancio di Previsione è redatta ai sensi di quanto previsto al punto 9.11 dell'Allegato 4/1 2011 "Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio" al D.Lgs. 118/ e dell'art. 11 comma 5 del D.Lgs. 118/2011.

Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n.118 coordinato con il decreto legislativo 10 agosto 2014, n.126, ha introdotto un sistema contabile cosiddetto armonizzato avente la finalità di rendere i bilanci degli enti territoriali omogenei fra loro e con quelli della restante Pubblica Amministrazione anche ai fini del consolidamento dei conti pubblici.

La Nota Integrativa arricchisce il bilancio di previsione di informazioni, integrandolo con dati quantitativi o esplicativi, al fine di rendere chiara e comprensiva la lettura dello stesso. Il documento analizza alcuni dati, illustrando le ipotesi assunte e, in particolare, i criteri adottati nella determinazione dei valori del bilancio di previsione.

## **CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI**

I postulati del sistema di bilancio, o principi contabili, sono disposizioni tecniche di attuazione e di integrazione dell'ordinamento finanziario e contabile, formulati nel rispetto delle norme e secondo le finalità volute dal legislatore. Si distinguono in postulati contabili o principi contabili generali e principi contabili applicati.

I postulati contabili costituiscono i fondamenti e le regole di carattere generale cui deve informarsi l'intero sistema di bilancio.

I principi contabili applicati specificano i singoli istituti definiti nell'ordinamento e identificano i corretti adempimenti in coerenza con le indicazioni generali dei postulati.

I postulati, così come i principi contabili applicati, sono soggetti ad evoluzione nel tempo e conseguentemente a revisione costante da parte del legislatore, al fine di rispondere alle mutevoli esigenze dei destinatari dei bilanci in merito alla qualità dell'informazione e l'attendibilità dei valori espressi, in conformità ai cambiamenti socio-economici del paese.

Il T.U.E.L., all'art. 151 comma 1, individua i postulati che devono essere osservati in sede di programmazione ma che hanno valenza generale e riguardano quindi tutto il sistema di bilancio.

A seguito dell'introduzione del D.lgs. 118/2011 l'articolo 151, così come l'art 162 rubricato "Principi del Bilancio", rimanda l'individuazione dei principi contabili generali ed applicati agli allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

Le previsioni triennali di entrata e spesa del bilancio di previsione 2022-2024 sono state predisposte nel rispetto dei principi contabili, che sono il principio dell'annualità, dell'unità, dell'universalità, dell'integrità, della veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità, della significatività e rilevanza, della flessibilità,

della congruità, della prudenza, della coerenza, della continuità e della costanza, della comparabilità e della verificabilità, della neutralità, della pubblicità, dell'equilibrio di bilancio, della competenza finanziaria, della competenza economica, della prevalenza della sostanza sulla forma.

Con gli allegati 4/1, 4/2, 4/3 e 4/4 al D.Lgs. 118/2011 vengono definiti ulteriori principi contabili definiti "applicati", che sono:

1. Principio contabile applicato della programmazione (allegato 4/1)
2. Principio contabile applicato della contabilità finanziaria (allegato 4/2)
3. Principio contabile applicato della contabilità economica patrimoniale (allegato 4/3)
4. Principio contabile applicato del bilancio consolidato (allegato 4/4)

Come disposto dal D.lgs. 118/2011, integrato e corretto dal D.lgs. 126/2014, all'art. 39 comma 2, il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi.

#### **FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'**

L'allegato n. 2/4 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" richiamato dall'art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 così come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, in particolare al punto 3.3 e all'esempio n. 5 in appendice, disciplina l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità a fronte di crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio.

A tal fine è previsto che nel bilancio di previsione venga stanziata una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti.

Tale accantonamento non risulterà oggetto di impegno e genererà pertanto un'economia di bilancio destinata a confluire nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

La determinazione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è stata preceduta da una dettagliata e puntuale analisi delle partite creditorie dell'Ente.

L'analisi, mirata a determinare gli importi da accantonare, è stata pertanto svolta con riferimento ai singoli capitoli di entrata del titolo terzo, determinando il risultato riportato nell'allegato 13 del bilancio di previsione 2021/2023 che si allega alla presente nota.

Titolo	Tipologia	Capitolo	Art.	Descrizione
3	30100	310040002	0	Proventi del servizio domiciliarità adulti
3	30100	310040201	0	Residenzialità disabili
3	30100	310040851	0	Proventi servizio domiciliarità disabili
3	30100	310050002	0	Proventi servizi di domiciliarità anziani
3	30100	310050301	0	Proventi rette strutture a gestione diretta

3	30100	310050401	0	Proventi residenzialità anziani
3	30500	350040001	0	Rimborso contributi a titolo di prestito - adulti

Nel computo delle poste da stanziare nel bilancio di previsione 2022-2024, è stato applicato il calcolo della media semplice, considerando gli incassi avvenuti nel quinquennio 2016-2020

Le medie relative agli esercizi 2023 e 2024 sono state convenzionalmente considerate pari a quelle rilevate nel 2022.

Per la totalità delle altre entrate, si specifica che non sono soggette a quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità, in quanto trattasi di trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche.

### **FONDO DI GARANZIA DEBITI COMMERCIALI**

La legge n. 145 del 2018 all'art 1 commi 859-863 introduce il fondo di garanzia dei debiti commerciali (FGDC). La legge di bilancio 27 dicembre 2019, n. 160, ha stabilito la proroga dell'intera disciplina di tale fondo al 2021, facendo riferimento agli stessi indicatori per la determinazione della sussistenza dell'obbligo di accantonamento indicati nella Legge n. 145/2018.

Tale accantonamento viene calcolato in percentuale variabile sugli stanziamenti di spesa del bilancio per acquisto di beni e servizi (macroaggregato 103) con esclusione degli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione ed è obbligatorio nel caso in cui:

• ***l'ente presenti un indicatore di ritardo***, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali.

In caso di ritardo, l'obbligo di accantonamento è pari:

- al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.

• ***l'ente non abbia ridotto, alla data del 31 dicembre 2021, lo stock di debito commerciale scaduto e non pagato di almeno il 10% rispetto all'ammontare registrato alla fine del 2020*** e comunicato alla piattaforma dei crediti commerciali. In questo caso il fondo ammonta al 5% degli stanziamenti. L'Ente che, seppur trovandosi in questa fattispecie, ma che alla fine del 2021 presenti uno stock di debito scaduto non superiore al 5% delle fatture ricevute nell'anno, non è comunque tenuto ad accantonare il fondo di garanzia.

• *l'ente non abbia assolto gli obblighi di comunicazione dei pagamenti alla piattaforma dei crediti commerciali e di trasparenza dei pagamenti sul proprio sito istituzionale*, in base al Dlgs 33/2013 (anche in questo caso l'obbligo di accantonamento è pari al 5%).

Nonostante il comma 859, così come modificato dal DL 124/2019, preveda che il fondo sia quantificato dal Consiglio di Amministrazione entro il 28 febbraio dell'anno di riferimento (2022), l'Ente ha ritenuto corretto e prudente stanziarlo in bilancio, nel Programma 3 della Missione 20, tra le voci "altri fondi" per un importo pari a € 14.826,00, rimandandone comunque la puntuale definizione entro il termine previsto dalla normativa vigente.

### **ELENCO ANALITICO DELLE QUOTE VINCOLATE E ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE**

In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione.

Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

- a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati della contabilità finanziaria individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;
- b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento dei investimenti determinanti;
- c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione;
- d) derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.

La quota accantonata del risultato di amministrazione è costituita da:

1. l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (principio 3.3);
2. gli accantonamenti a fronte dei residui passivi perenti (solo per le regioni, fino al loro smaltimento);
3. gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi).

Si riporta di seguito la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2021:

**TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO  
(ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2022)**

<b>1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2021:</b>		
(+)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2021	2.086.165,70
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2021	421.563,64
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2021	8.345.395,78
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2021	8.198.187,94
-	Riduzione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2021	0,00
+	Incremento dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2021	0,00
+	Riduzione dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2021	0,00
=	<b>Risultato di amministrazione dell'esercizio 2021 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2022</b>	<b>2.654.937,16</b>
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2021	0,00
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2021	84.701,54
-	Riduzione dei residui attivi presunti per il restante periodo dell'esercizio 2021	0,00
+	Incremento dei residui attivi presunti per il restante periodo dell'esercizio 2021	0,00
+	Riduzione dei residui passivi presunti per il restante periodo dell'esercizio 2021	20.956,51
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2021	80.615,98
=	<b>A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2021</b>	<b>2.550.576,15</b>

<b>2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2021:</b>		
<b>Parte accantonata</b>		
	Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2021	143.073,01
	Fondo anticipazioni liquidità	0,00
	Fondo perdite società partecipate	0,00
	Fondo contenzioso	0,00
	Altri accantonamenti	98.014,86
	<b>B) Totale parte accantonata</b>	<b>241.088,47</b>
<b>Parte vincolata</b>		
	Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
	Vincoli derivanti da trasferimenti	1.633.234,13
	Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
	Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	184.613,00
	Altri vincoli	0,00
	<b>C) Totale parte vincolata</b>	<b>1.817.847,73</b>
<b>Parte destinata agli investimenti</b>		
	<b>D) Totale destinata agli investimenti</b>	<b>0,00</b>
	<b>E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)</b>	<b>491.639,95</b>
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare		

<b>3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2021:</b>		
<b>Utilizzo quota vincolata</b>		
	Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
	Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti	1.577.308,50
	Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
	Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente	184.613,00
	Utilizzo altri vincoli	0,00
	<b>Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>1.761.922,10</b>

La composizione del Risultato di Amministrazione presunto viene dettagliata negli allegati al Bilancio A1 A2 A3 che ne descrivono la destinazione e la provenienza della parte vincolata.

### Parte accantonata

La quota accantonata del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio finanziario 2021 è così costituita:

#### 1) **Accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità**

L'allegato n. 4/2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" richiamato dall'art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, in particolare al punto 3.3, disciplina l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità a fronte di crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio.

La parte accantonata dell'avanzo di amministrazione presunto 2021 è formata dalla quota calcolata in sede di rendiconto anno 2020 sommata agli stanziamenti nell'esercizio 2021.

<b>Fondo crediti di dubbia esigibilità</b>	<b>Risorse accantonate al 01/01/2021</b>	<b>Risorse accantonate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2021</b>
	116.970,01	30.595,24
<b>Totale fondo crediti di dubbia esigibilità</b>		<b>143.073,61</b>

#### 2) **Altri accantonamenti**

Ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'All. 4/2 al D. Lgs. 118/2011 smi – punto 5.2 lettera h) – in presenza di contenzioso con significativa probabilità di soccombenza è necessario che l'Ente costituisca un apposito "Fondo Rischi". In fase di previsione tale fondo non è stato stanziato in quanto non vi sono ulteriori cause in corso. Risulta infatti già accantonato nella quota di avanzo di amministrazione presunta dell'anno 2021 idonea copertura per rischi dovuti a contenzioso.

L'ente ha accantonato inoltre un'ipotetica quota per rinnovi contrattuali al netto della vacanza contrattuale già erogata al personale dipendente, essendo in scadenza il CCNL del comparto funzioni locali.

Infine tra gli accantonamenti è stata quantificata la somma stanziata nel bilancio 2021-2023 per il Fondo garanzia debiti commerciali, successivamente liberata e rimessa in circolo con variazione di bilancio, essendo stato prorogato al 2022 l'obbligo di stanziamento. L'ente ha ritenuto prudentiale accantonare, in sede di risultato di amministrazione presunto, tale somma al fine di creare un accantonamento a cui attingere qualora lo stanziamento previsto nel bilancio 2022-2024, che sarà quantificato con precisione solo dopo il 31/12/2021 in base ai risultati della PCC (Piattaforma dei Crediti Commerciali) che certificherà l'ammontare del debito scaduto e non pagato, di cui all'art. 1 comma 867 L. 145/2018 .

<b>Altri accantonamenti</b>	Risorse accantonate al 01/01/2021	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2021	Risorse accantonate stanziare nella spesa del bilancio dell'esercizio 2021	Variazione degli accantonamenti che si prevede di effettuare in sede di rendiconto 2021	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2021
Fondo contenzioso	40.000,00	-	-	-	40.000,00
Aumenti contrattuali del personale dipendente	24.410,00	-	20.956,51	-	45.366,51
Fondo garanzia debiti commerciali	0,00	-	12.648,35	-	12.648,35
<b>Totale altri accantonamenti</b>					<b>98.014,86</b>

### **Parte vincolata**

La parte vincolata del risultato di amministrazione risulta essere dettagliatamente descritta nell'allegato A2 del Bilancio 2022-2024.

	Risorse Vincolate al 01/01/2021	Variazioni +	Variazioni -	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2021
		(Accertamenti)	(Impegni)	
Vincoli derivanti da trasferimenti	1.167.942,49	1.427.557,48	962.265,84	1.633.234,13
Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente	345.000,00	184.613,60	345.000,00	184.613,60
<b>Totale risorse vincolate</b>	<b>1.512.942,49</b>	<b>1.612.171,08</b>	<b>1.307.265,84</b>	<b>1.817.847,73</b>

### **Utilizzo delle quote accantonate e vincolate nel Risultato di Amministrazione presunto**

L'equilibrio complessivo della gestione 2022-2024 è stato conseguito con l'applicazione di parte del risultato di amministrazione presunto:

- quota parziale dei Vincoli derivanti da trasferimenti;
- quota totale dei Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente
- quota totale accantonamento effettuato per gli aumenti contrattuali dei dipendenti (mirato alla costituzione del Fondo arretrati contratto personale 2019/2021)

Vincoli derivanti da trasferimenti	1.577.308,50
Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente	184.613,60
Accantonamento effettuato per gli aumenti contrattuali dei dipendenti	45.366,51
<b>Totale risorse applicate al Bilancio di previsione 2022-2024</b>	<b>1.807.288,61</b>

## **INTERVENTI PROGRAMMATI PER SPESE DI INVESTIMENTO FINANZIATI CON IL RICORSO AL DEBITO E CON LE RISORSE DISPONIBILI**

Per quanto riguarda il versante degli impieghi, le uscite di parte capitale comprendono la realizzazione, l'acquisto e la manutenzione straordinaria di immobili, di beni mobili strumentali e ogni altro intervento di investimento gestito dall'ente, compreso il conferimento di incarichi professionali che producono l'acquisizione di prestazioni intellettuali o d'opera di uso durevole.

Per le annualità 2022-2023-2024 sono previsti lavori di ristrutturazione presso la RAF Villa S.Giacomo di Caravino, che saranno coperti, nel 2022, da una parte dalle entrate relative alla concessione, per un importo pari ad € 17.500,00.

### **FONDO PLURIENNALE VINCOLATO**

Il FPV è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi al quello in cui è stata accertata l'entrata.

Secondo il principio contabile della competenza finanziaria potenziata gli impegni finanziati da entrate a specifica destinazione, di parte corrente o investimenti, sono imputati negli esercizi in cui l'obbligazione diventerà esigibile. Questo comporta che lo stanziamento di spesa riconducibile all'originario finanziamento può essere ripartito proporzionalmente in più esercizi, attraverso l'impiego del cosiddetto "Fondo Pluriennale Vincolato". Il FPV ha proprio lo scopo di fare convivere l'imputazione della spesa secondo questo principio (competenza potenziata) con l'esigenza di evitare la formazione di componenti di avanzo o disavanzo artificiose, e questo a partire dalla nascita del finanziamento e fino all'esercizio in cui la prestazione connessa con l'obbligazione passiva avrà termine. Questa tecnica contabile consente di evitare sul nascere la formazione di residui passivi che, nella nuova ottica, hanno origine solo da debiti effettivamente liquidi ed esigibili sorti nello stesso esercizio d'imputazione contabile.

In fase di predisposizione del bilancio 2022-2024, lo stanziamento della spesa coperta da FPV è stato previsto in € 60.615,98 così ripartito:

<b>Anno Comp.</b>	<b>Missione</b>	<b>Stanziamento Coperto da FPV</b>
2022	MISSIONE 1- Servizi istituzionali, generali e di gestione	45.276,33
2022	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	15.339,65
	<b>Totale</b>	<b>60.615,98</b>

**ELENCO DELLE GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE PRESTATE DALL'ENTE A FAVORE DI ENTI E DI ALTRI SOGGETTI AI SENSI DELLE LEGGI VIGENTI**

Il Consorzio Servizi Sociali IN.RE.TE. non ha rilasciato alcuna garanzia.

**ONERI E IMPEGNI FINANZIARI DERIVATI**

Nel bilancio 2022-2024 non sono previsti oneri derivanti da alcun contratto relativo a strumenti finanziari derivati o contratti di finanziamento che includano una componente derivata.

**ELENCO DEGLI ENTI E ORGANISMI STRUMENTALI DELL'ENTE**

L'Ente è ente strumentale dei Comuni consorziati. Non possiede enti o organismi strumentali.

**ELENCO PARTECIPAZIONI POSSEDUTE E INDICAZIONE DELLA RELATIVA QUOTA PERCENTUALE**

L'Ente non possiede alcuna partecipazione.

Ivrea, 15 dicembre 2021

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott.ssa Maria Grazia CARLOTTO

